



REGOLAMENTO CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

Sommario:

Sezione I: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
1) Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	1
2) Principi generali.....	2
3) Criteri per il conferimento dell'incarico	2
4) Elenco di Avvocati	4
5) Natura dell'incarico	5
Sezione II: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	5
6) Svolgimento dell'incarico	5
7) Sostituzioni/domiciliazione	6
8) Revoca – rinuncia - conclusione dell'incarico.....	6
9) Segreto professionale, riservatezza	7

Sezione I: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento intende disciplinare le procedure di affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente a Professionisti esterni, esclusi dall'applicazione della contrattualistica pubblica, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Oggetto del Regolamento è l'individuazione dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di:

- 1) rappresentanza legale ad un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in arbitrati o in una conciliazione, in procedimenti giudiziari;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

4) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento tutti i servizi giuridici che rientrano nella disciplina dettata dal D.Lgs n. 50/2016 e non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d, del medesimo Codice dei contratti pubblici.

2) Principi generali

L'affidamento dell'incarichi oggetto del presente Regolamento avviene, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

3) Criteri per il conferimento dell'incarico

In virtù dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, gli incarichi di difesa legale di norma vengono assegnati ordinariamente agli avvocati interni secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, mentre l'eventuale affidamento ad avvocati esterni viene disposto nei seguenti casi:

- a) quando sussistono carichi di lavoro o scadenze processuali urgenti incompatibili con l'incarico da assegnare e contestuale esiguità o temporanea assenza di personale assegnato all'Avvocatura interna;
- b) quando si verifichi l'esigenza di conseguire una competenza specialistica elevata, in ragione del valore del bene oggetto di contenzioso o della valenza strategica della controversia o ancora delle peculiari questioni di diritto da trattare o a causa della specialità della materia o del foro di competenza della causa;
- c) quando vi siano ragioni di continuità defensionale nella stessa vertenza o quando il contenzioso sia collegato ad altri affari giudiziari o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni, anche al fine di garantire unitarietà e coordinamento sistematico di strategia difensiva (casi di connessione oggettiva);
- d) quando si ravvisi la necessità o opportunità di affidare l'incarico allo stesso libero professionista al quale altri soggetti hanno già affidato o intendono affidare la difesa per il medesimo affare, nel caso in cui la posizione processuale della FER non sia incompatibile con quella degli altri soggetti (casi di connessione soggettiva);
- e) quando siano presenti situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità degli avvocati interni ai sensi della normativa vigente, del codice deontologico forense, del Codice di Etico di FER;
- f) quando si tratti di questioni personali dei dipendenti dell'Avvocatura o di questioni relativamente alle quali possa essere condizionata la indipendenza e autonomia professionale dei legali dell'Avvocatura interna, come quando si tratti di questioni dove rileva la qualità personale della controparte (ad esempio componente dei vertici aziendali);
- g) quando la sede giudiziaria è particolarmente disagiata e non può essere facilmente raggiunta dagli avvocati interni, se non con ingiustificato e irrazionale dispiego di tempo e di mezzi e risorse;
- h) quando si presenti un contenzioso che, pur non riguardando questioni di importanza strategica, si contraddistingua per la sua eccezionale serialità e, pertanto, rappresenti una mole quantitativa di lavoro tale che, sommata all'altro contenzioso affidato o altro carico di lavoro incombente sull'Ufficio Legale FER, non possa essere gestita internamente;
- i) quando vi siano altre ragioni, da valutarsi di volta in volta con provvedimento debitamente e congruamente motivato.

Fermo quanto sopra, in caso di ricorso a Professionista esterno, questi deve essere scelto solo se in possesso

dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni, derogabile in caso di questioni di scarsa difficoltà;
- f) assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità a svolgere le prestazioni di assistenza nell'interesse dell'Ente;
- g) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro FER s.r.l.;
- h) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro FER s.r.l. o in conflitto con gli interessi di quest'ultima;
- i) impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'incarico;
- j) dichiarazione di possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità;
- k) dichiarazione di essere in regola con il versamento alla Cassa Nazionale Forense dei contributi previdenziali;
- l) dichiarazione di eventuale titolarità di cariche elettive in enti pubblici (art. 5, co. 5, D.L. 78/2010);
- m) Impegno a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare il Codice Deontologico Forense;
- n) Disponibilità a incontrare l'assistito su richiesta e a partecipare a incontri presso la sede dell'Ente.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i., dovranno essere posseduti alla data di presentazione del preventivo e del successivo conferimento dell'incarico e permanere durante tutto il periodo di validità della prestazione.

La mancanza o l'omessa indicazione anche di un solo requisito tra quelli sopra indicati determina l'esclusione dalla procedura di comparazione e, ove conferito, la revoca dell'incarico.

FER s.r.l. si riserva di fare i controlli del caso e di verificare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento dell'incarico al Professionista.

FER dispone di un proprio Albo Fornitori, al quale devono iscriversi i professionisti legali interessati, in apposita sezione.

I Professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando l'eventualmente il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale e l'accettazione di tutte le disposizioni dettate dal presente atto.

Per ragioni eccezionali e dandone adeguata motivazione, FER si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel predetto Albo Fornitori, in relazione a giudizi di rilevante importanza e/o complessità, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, specifici cultori della materia e da professionisti che siano anche professori universitari.

Il Professionista viene individuato a seguito di una valutazione comparativa che avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto:

- della specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal *curriculum vitae*;
- delle pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto, risultanti dal *curriculum vitae*;

- della pregressa proficua collaborazione con la FER in relazione alla medesima o analoga questione;
- della complessità dei casi trattati in precedenza, risultanti dal *curriculum vitae*;
- della consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
- della idonea organizzazione dello studio legale in relazione alla tipologia di incarico da conferire;
- della copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell'incarico da conferire;
- della connessione con incarichi per il medesimo affare conferiti ad un professionista da altri soggetti (es. Regione) aventi la medesima posizione processuale di FER;
- del costo della prestazione, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali, sulla base dei precedenti criteri.

L'affidamento diretto a un Professionista determinato è consentito, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determina di affidamento dell'incarico o nell'atto di conferimento.

FER s.r.l. si riserva la facoltà di affidare l'incarico prescindendo dalla comparazione dei preventivi in caso di urgenza quando i termini processuali della controversia impongono di nominare, senza alcun ritardo, il difensore che patrocinerà la causa al fine di non pregiudicare la difesa di FER.

Il conferimento senza previo confronto comparativo può essere disposto anche in caso di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi.

Si potrà procedere direttamente, anche allorché è stata precedentemente avviata infruttuosamente una comparazione, andata deserta.

Si può ricorrere, altresì, all'affidamento diretto in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla FER.

In virtù della natura fiduciaria dell'incarico e il valore primario che con esso si intende tutelare, ossia il diritto di difesa, l'affidamento diretto può, in ultimo, avvenire ogni qualvolta il ricorso ad una procedura comparativa ovvero la sua pubblicità possa in qualche modo compromettere la migliore realizzazione di tale diritto.

4) Elenco di Avvocati

Al fine di garantire i principi di maggiore efficienza ed efficacia della attività di FER, quest'ultima può disporre la formazione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale.

FER, in questo caso, pubblicherà sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell'elenco, nel quale devono essere indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco.

L'iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei *curricula* o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. Allo scopo di contemperare i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, FER può prevedere che l'elenco sia ristretto e limitato ai professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione previsti nell'avviso, le esigenze della società. La selezione dall'elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto almeno: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

In ogni caso, FER indica in modo chiaro nell'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi i criteri di selezione, il relativo procedimento e gli eventuali limiti al numero di incarichi conferibili.

Resta salva la possibilità di FER di procedere al conferimento senza previo confronto comparativo affidando l'incarico ad un Professionista determinato in presenza di uno o più presupposti indicati nell'articolo che precede.

5) Natura dell'incarico

L'incarico deve intendersi come prestazione professionale il quale, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con FER s.r.l., né di collaborazione coordinata e continuativa.

Fermo quanto prescritto nei precedenti articoli, l'incarico si configura nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e FER, caratterizzato dalla libera scelta del difensore basato sulla massima riservatezza.

Sezione II: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

6) Svolgimento dell'incarico

L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché le Ferrovie possono richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, FER dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

FER si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri Uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dal Professionista.

L'Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di Legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Il Professionista incaricato si impegna, altresì, a relazionare e tenere informata costantemente FER circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza che ciò dia diritto ad ulteriori compensi, relazioni, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio ovvero circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte delle Ferrovie.

L'Avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici di FER per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore, salvo non sia diversamente pattuito nel preventivo approvato.

L'Avvocato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi di FER, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per le Ferrovie. Sempre se nell'interesse di FER, l'Avvocato provvederà anche alla notifica a controparte del provvedimento giudiziale che costituisce onere ricompreso nel presente incarico.

Salvo diversamente pattuito, sono ricompresi nell'incarico e non possono formare oggetto di ulteriori pretese

in quanto rientranti nel compenso concordato, i seguenti obblighi cui si impegna l'Avvocato:

- a. unificare o richiedere l'unificazione di eventuali giudizi aventi lo stesso oggetto;
- b. fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, ove richiesto da FER, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata;
- c. a rendere per iscritto un parere su richiesta di FER, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d. Ad effettuare una valutazione del rischio di soccombenza nella controversia oggetto di incarico e a darne comunicazione periodica da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa a FER, comunque, almeno una volta l'anno entro il 31 dicembre, al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: probabile, possibile ovvero remoto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

9. Gli elaborati e gli atti predisposti dall'Avvocato, resteranno di piena ed assoluta proprietà di FER che avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli stessi anche in caso di revoca dell'incarico. Per il resto, all'Avvocato sono riservati i diritti d'autore dell'opera, a norma di legge.

7) Sostituzioni/domiciliazione

All'Avvocato a cui è stato conferito un incarico è data la facoltà, sotto la sua responsabilità, di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto da parte di FER. Qualora l'Avvocato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso, previa verifica di eventuali sussistenze di cause di incompatibilità o conflitto di interessi con le Ferrovie.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti, dal presente disciplinare, per l'Avvocato, il quale rimane unico responsabile nei riguardi di FER. La designazione del domiciliatario e dei sostituti non comportano oneri aggiuntivi per FER e sono ricompresi nel compenso pattuito per la difesa della FER con il preventivo approvato.

8) Revoca – rinuncia - conclusione dell'incarico

FER ha la facoltà di revocare il mandato e di recedere unilateralmente dall'incarico in qualunque momento e senza preavviso alcuno, e senza che l'Avvocato possa pretendere alcunché, nei casi di grave inadempienza o di non corretta esecuzione delle prestazioni richieste ovvero per manifesta negligenza, errori evidenti, ritardi e comportamenti in contrasto con le prescrizioni della deontologia professionale e delle disposizioni interne di FER.

FER ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito all'Avvocato, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno per ipotesi non rientranti nel precedente comma.

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa.

In caso di revoca di cui al comma 2, di rinuncia al mandato o per altra causa estintiva FER verserà quanto pattuito a titolo di compenso per l'attività relativa alla sola fase fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate e al netto di eventuali acconti già versati.

A conclusione dell'incarico l'Avvocato deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti da FER per l'espletamento dell'incarico e consegnare copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo

restando quanto previsto in materia di deontologia forense.

9) Segreto professionale, riservatezza

Il Professionista deve mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite da FER, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza dell'incarico, anche quando il mandato è cessato, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

Le informazioni ed i dati forniti reciprocamente nell'ambito dell'incarico verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 18.05.2018 n. 51.

Ferrara, / /